

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20 Marzo 2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Marzo, alle ore 13:00, in Napoli, al Centro Direzionale, Is. F11, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione Di Promozione Sociale Primavera - ETS e APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto Sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383
- Varie ed eventuali.

Nel luogo ed all'ora indicati risultano presenti i componenti dell'Organo di Amministrazione e tutti i soci dell'Associazione nelle persone di:

1. Panachia Giovanni, Presidente
2. Barile Vincenzo, Vice Presidente
3. Panachia Rachele, Tesoriere
4. Sciallo Caterina, Segretario
5. Marigliano Elma,
6. Castellacci Rita
7. De Maro Lucia

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Giovanni Panachia, l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Barile Vincenzo, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, comunica ai presenti le ragioni che rendono opportuna e necessaria la modifica dello Statuto sociale per renderlo conforme alle disposizioni in tema di Enti del Terzo Settore ed Associazione di Promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalla recente riforma degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura dello Statuto così come modificato e fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto - articolo per articolo e nel suo complesso per n. 30 articoli, che regolerà il funzionamento dell'Associazione, il quale previa lettura del Presidente ed approvazione dell'assemblea si allega alla presente

L'Assemblea all'unanimità dei presenti autorizza l'organo amministrativo ad eseguire l'approvata delibera effettuando tutti i necessari adempimenti di registrazione per rendere operativa e conosciuta agli organi competenti la presente delibera assembleare e dà mandato al Presidente di inserire il presente verbale nel libro dei verbali dell'Assemblea

Essendo esaurito l'ordine dei giorni e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, alle ore 14:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e dei suoi allegati.

Il Presidente

Il Segretario

[Signature]
[Signature]

Lirio Caterina

Elena Maffei
Lucia Dello

Roberto Cellerici

[Signature]



Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N. 3/1228			
MOD. ZUM add 21 MAR. 2018		Data versam. 21/03/2018	
TOTALE VERSATO € 16,00		<i>[Signature]</i> IL DIRETTORE	



ASSOCIAZIONE SOCIALE PRIMAVERA - ETS E APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Di Promozione Sociale Primavera - ETS e APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (associazione di promozione sociale).

L'Associazione ha sede legale in Napoli, al Centro Direzionale Is. F11.

L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti nel codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- La solidarietà e l'assistenza sociale e sanitaria;
- La cooperazione nazionale ed internazionale, soprattutto in tema dei diritti sociali, di servizi alla persona e di educazione alla pace tra i popoli;
- La promozione e il sostegno delle attività culturali, sportive dilettantistiche, ricreative e del tempo libero rivolte ai giovani, agli adulti, ed ai soggetti più svantaggiati per lo sviluppo della persona umana in tutte le sue forme;
- Lo sviluppo e la promozione di spettacoli di musica, di danza e teatrali, rivolti ai giovani, agli adulti, agli anziani, senza discriminazione alcuna;
- La promozione di attività culturali, turistiche e del tempo libero, come gite, escursioni, viaggi per migliorare le conoscenze e fornire opportunità di socializzazione a tutti i soci;
- La tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali;

- La diffusione dell'educazione sanitaria a scopi informativi e di prevenzione.

Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale l'associazione potrà:

- Organizzare fiere, manifestazioni musicali, spettacoli di danza e teatrali;
- Organizzare gite, escursioni, viaggi e soggiorni;
- Organizzare corsi di formazione;
- Somministrare alimenti e bevande (per i soci in caso di organizzazione di cene o feste sociali);
- Organizzare tombole o lotterie;
- Svolgere attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa;
- Organizzare raccolte fondi, intendendo il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

UFFICIO
V. C.

Le prestazioni dei volontari associati devono avvenire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Per l'attività di interesse generale prestata L'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania.

Direzione F
UFFICIO TER
Via G. Obi

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è associato

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (**tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento**).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, in prima e seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell' Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell' Associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l' Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.